

DISEGNO DI LEGGE N. 22

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 535 II Legislatura

" INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/5/1978.



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA
REGIONALE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL TURISMO Prof. LEO-
NARDO MOREA.

INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE

PREMESSA

Com'è noto, l'incentivazione a favore di iniziative e manifestazioni dirette a sviluppare il Turismo Sociale e Giovanile, è stata realizzata fin qui dalla Regione Puglia in conformità a quanto disposto dalla legge statale 4/3/1958, n.174 (art.12) cioè con la "concessione di contributi una tantum, a favore di Enti che senza scopo di lucro svolgono attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il Turismo Sociale e Giovanile"; legge rifinanziata, da ultimo, con la legge 4/3/1964, n.114.

Fino alla chiusura dell'esercizio 1977 è stato così possibile, nei limiti dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, concedere contributi a favore di Enti turistici pubblici (E.P.T. ed Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo) e di Enti operanti nel settore del Turismo Sociale e Giovanile (ENAL, C.T.G., A.I.G., ecc.) per la realizzazione: a) di attrezzature ed impianti destinati a favorire il Turismo Sociale e Giovanile (nel quadro della tipologia dei cosiddetti complessi ricettivi complementari, a carattere turistico-Sociale, quali sono i Campeggi, gli alberghi per la gioventù, i Motels, le case per ferie e i villaggi turistici non classificati alberghi, ecc.); b) di iniziative e manifestazioni di richiamo sempre dirette a favorire il Turismo Sociale e Giovanile (come raduni folcloristici, manifestazioni spettacolari a carattere giovanile o per i giovani, rassegne teatrali giovanili, incentivazione di escursioni in Puglia da altre regioni, ecc.).

Il presente schema di disegno di legge concernente "Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del Turismo Sociale e Giovanile", risponde, quindi, ad una duplice fondamentale esigenza: - dotare la Regione Puglia di un proprio strumento legislativo per il perseguimento delle finalità anzidette, anche in relazione alla nuova normativa della contabilità regionale;

./.

(2) (K)

- disciplinare, in termini più chiari e articolati, la possibile incentivazione della Regione, a favore delle iniziative (impianti ricettivi e complementari, parchi attrezzati, soggiorni per vacanze gratuite, manifestazioni ed iniziative di richiamo) che più frequentemente vengono realizzate per il Turismo Sociale, giovanile e scolastico; il tutto nel quadro della programmazione regionale e con la precisa indicazione dei requisiti che gli enti e gli organismi beneficiari e le iniziative dagli stessi promosse devono possedere per il conseguimento del contributo regionale.

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO

L'Art.1 enuncia le finalità della legge meglio specificate nella relazione introduttiva.

L'Art.2 concerne i requisiti delle iniziative per la concessione dei contributi regionali, precisando testualmente che le iniziative medesime "devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e di sviluppo del turismo Sociale o giovanile, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi". Si sono così volute chiaramente individuare e definire le caratteristiche delle varie iniziative per le quali si richiede il contributo (dirette a soddisfare le reali esigenze di promozione e sviluppo del turismo Sociale o giovanile), le quali devono essere selezionate e considerate, ai fini dell'incentivazione regionale, anche in relazione all'idoneità ed alla serietà delle loro basi organizzative e finanziarie, con esclusione, quindi, di ogni fine speculativo, come precisa lo stesso articolo, ma anche di quelle manifestazioni ed iniziative che, in ogni caso, vengono programmate all'insegna dell'improvvisazione e con precarie

basi finanziarie, tali da non assicurare, comunque, il conseguimento degli scopi per cui sono promosse.

Il secondo comma del medesimo articolo 2 elenca le varie iniziative a favore delle quali possono essere concessi i contributi, distinguendole in tre gruppi: a) quelle relativi ai servizi ricettivi e igienico-sanitari presso i vari esercizi extralberghieri; nonchè le opere complementari alle anzidette attività turistiche, compresa la sistemazione di spiagge libere e di parchi attrezzati per il tempo libero, quando gli esercizi sono gestiti da Enti pubblici, associazioni per il tempo libero ed enti turistici sociali, senza scopo di lucro; b) le varie forme di soggiorni per vacanze gratuitamente riservati ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani purchè residenti in altre regioni, ovvero riservati ai medesimi ospiti verso un corrispettivo in ogni caso non superiore al costo effettivo dei servizi offerti. In entrambi i casi, è richiesto che i soggiorni siano concessi a condizione di reciprocità tra gli Enti e gli organismi interessati, nel senso che l'incentivazione, da parte della Regione Puglia, dei soggiorni gratuiti sopra specificati, è subordinata alla condizione che l'Ente od organismo promotore dell'iniziativa possa contare sulla concessione di analoga agevolazione (soggiorno gratuito o a tariffa ridotta), a favore di lavoratori, anziani e giovani pugliesi, in altre regioni; c) manifestazioni ed iniziative di richiamo e di incentivazione dirette a favorire lo sviluppo del turismo Sociale e giovanile e del turismo scolastico; tra queste ultime iniziative vengono considerate preferenziali quelle che trovano svolgimento presso Campeggi, Ostelli per la gioventù, case per ferie, villaggi turistici non classificati alberghieri, ecc.:

L'Art.3 precisa i soggetti ammessi ai contributi, distinguendoli in due categorie:

a) gli enti pubblici territoriali ed istituzionali (evidentemente inte

ressati a favorire lo sviluppo del turismo Sociale e giovanile);

b) gli enti e le associazioni che, senza scopo di lucro, esercitino o intendano esercitare attività di turismo Sociale o giovanile.

L'Art.4 contiene una specificazione degli interventi regionali, chiarendo, in concreto, per quali opere, iniziative o singole spese, possono essere destinati i contributi.

L'Art.5 precisa che la Giunta Regionale, per l'attuazione delle iniziative di cui all'Art.2), è autorizzata a concedere contributi "una tantum" nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, e comunque non oltre il limite di L. 10 milioni per ciascuna iniziativa ammessa.

L'Art.6 precisa le modalità per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi.

L'Art.7 precisa le procedure per la concessione dei contributi, che vengono deliberati dalla Giunta Regionale tenendo conto dei criteri prefissati d'intesa con la competente Commissione Consiliare, "con particolare riferimento all'importanza turistica della zona interessata, ai riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri, alle caratteristiche gestionali degli impianti ed alle tariffe praticate".

L'Art.8 contiene alcune norme transitorie valide per la prima attuazione della legge, relativamente alla presentazione delle domande di cui all'Art.6) ed alla concessione dei contributi di cui all'Art.5).

L'Art.9 contiene le disposizioni relative al finanziamento della legge per l'esercizio 1978 e successivi.

INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE

ART. 1

(Finalità)

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile nell'ambito del territorio regionale, promuove e sostiene la realizzazione di iniziative e manifestazioni, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2

(Requisiti delle iniziative per la concessione dei contributi)

Le iniziative per le quali si richiede il contributo regionale di cui al successivo art.5 devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del turismo sociale o giovanile, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

I contributi possono essere concessi a favore delle seguenti iniziative:

- a) servizi ricettivi e igienico-sanitari presso i campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventù e villaggi turistici non classificati alberghieri; nonché opere complementari alle anzidette attività turistiche, sistemazione di spiagge libere e parchi attrezzati per il tempo libero, quando gli esercizi sono gestiti da Enti pubblici, associazioni per il tempo libero ed enti turistici sociali, senza scopo di lucro;
- b) soggiorni per vacanze gratuitamente riservati ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani purchè residenti in altre regioni, ovvero ri-

servati ai medesimi ospiti verso un corrispettivo in ogni caso non superiore al costo effettivo dei servizi offerti. In entrambi i casi è richiesto che i soggiorni siano concessi a condizioni di reciprocità tra gli Enti e gli organismi interessati;

- c) manifestazioni ed iniziative di richiamo e di incentivazione dirette a favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile e del turismo scolastico con preferenza per quelle che trovano svolgimento presso le strutture ricettive di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 3

(Soggetti ammessi ai contributi)

Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge:

- a) gli enti pubblici territoriali ed istituzionali;
- b) gli enti e le associazioni che, senza scopo di lucro, esercitino o intendano esercitare attività di turismo sociale o giovanile.

ART. 4

(Specificazione degli interventi)

I contributi della presente legge possono essere destinati:

- a) per sostenere, in generale, le iniziative di cui al precedente Art. 2;
- b) per singole spese necessarie allo svolgimento di dette iniziative, quali l'affitto di immobili, l'acquisto o il noleggio di attrezzature, di arredi e di mezzi di trasporto;
- c) per dotare le strutture ricettive degli impianti ritenuti opportuni rispetto all'iniziativa programmata e delle attrezzature igienico-sanitarie necessarie.

ART. 5

(Misura dei contributi)

./.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'Art.2, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi "una tantum" nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili e comunque non oltre il limite di L. 10 milioni per ciascuna iniziativa ammessa.

ART. 6

(Presentazione delle domande)

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate all'Assessorato Regionale al Turismo e devono essere corredate:

- 1) per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente Art.2,
 - quando concernono strutture ricettive già esistenti:
 - a) da idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell'ubicazione;
 - b) dal progetto o dal programma di massima dall'iniziativa;
 - c) da una dettagliata relazione sull'attività turistica svolta nei due anni precedenti, con la precisazione degli arrivi e delle presenze degli ospiti;
 - d) dai dati riepilogativi dei consuntivi di gestione;
 - quando concernono nuove strutture ricettive:
 - a) dell'atto deliberativo dell'Ente o dell'associazione circa l'assunzione dell'iniziativa;
 - b) da idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell'ubicazione prescelta;
 - c) dal progetto di massima o dal programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare edella loro destinazione, con la precisazione della capacità ricettiva;
 - d) del preventivo di spesa;
 - e) del piano finanziario;
 - f) del piano economico di gestione;

2) per le iniziative e manifestazioni di cui alle lettere b) e c) del

l'Art.2:

- a) del programma di attività;
- b) del piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;
- c) di una relazione illustrativa sui contenuti e le finalità della manifestazione o dell'iniziativa.

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono, rispettivamente, iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre dello stesso anno.

Le domande concernenti iniziative promosse dai soggetti di cui alla lettera b) dell'Art.3 vanno presentate in copia anche ai Comuni competenti per territorio, che esprimeranno in merito il proprio parere alla Regione entro 30 giorni dalla ricezione delle domande medesime.

Sono ammesse le domande per le attività da realizzare direttamente dall'Ente richiedente. L'Ente beneficiario assume la diretta responsabilità per la corretta gestione e la effettiva destinazione del contributo alle finalità per le quali esso risulta concesso.

ART. 7

(Concessione dei contributi)

La Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi sulla base delle domande presentate e tenendo conto dei criteri prefissati d'intesa con la competente Commissione Consiliare, con particolare riferimento all'importanza turistica della zona interessata, ai riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri, alle caratteristiche gestionali degli impianti ed alle tariffe praticate.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, e nei limiti della metà dello stanziamento complessivo previsto in bilancio. Le somme

./.

non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

Per la concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art.2, gli enti e gli organismi interessati, entro trenta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa o della manifestazione devono presentare all'Assessorato regionale al Turismo una relazione illustrativa allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore all'importo del contributo concesso. Ove risulti una spesa inferiore, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

La istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l'erogazione dei contributi è affidata all'Assessorato regionale al turismo.

ART. 8

(Norme transitorie)

Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all'art.6 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei contributi di cui all'art.5 sarà effettuata entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

ART. 9

(Disposizioni finanziarie)

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1978, è autorizzato lo stanziamento di Lire 300.000.000, che viene assegnato al cap. 286 "Contributi una tantum a favore di enti che svolgono attività per incrementare il movimento turistico, sociale e giovanile".

./.

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo - sia in termini di competenza che in termini di cassa - dal cap.349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1978, con una dotazione di L. 38.830.000.000.

Per gli anni successivi, alla determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.

ART. 10

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Non è indicato,
de quali n° di
elementi del cap.
349 vengono
prelevati
500
21/5/78
Lopez

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare per materia
25.5.78